



CITTA' DI ROVERETO

PIANO REGOLATORE GENERALE

“VARIANTE AL P.R.G. PER IL PATTO TERRITORIALE DELLE VALLI DEL LENO”

RELAZIONE INTEGRATIVA ALL'ADOZIONE DEFINITIVA

IL PROGETTISTA: ing. Paolo Benedetti

Adozione del Consiglio Comunale	deliberazione n. 37 di data 3 agosto 2009
Seconda adozione del Consiglio Comunale	deliberazione n. 8 di data 23 febbraio 2010
Adozione definitiva del Consiglio Comunale	deliberazione n. di data
Approvazione della Giunta Provinciale	deliberazione n. di data

Entrata in vigore il

Il Segretario Generale

Il Dirigente del Progetto di Variante del
Piano Regolatore Generale
ing. Paolo Benedetti

Con l'approvazione della delibera 17 ottobre 2008 n. 2679, la Giunta provinciale ha esteso il territorio soggetto al Patto Territoriale delle Valli del Leno anche la circoscrizione di Noriglio (C.C. Rovereto), ad eccezione di Viale dei Colli; e contestualmente ha approvato il III° Bando contenente i termini per la presentazione delle domande della progettualità privata nonché i criteri di coerenza per la presentazione delle domande di agevolazione privata.

La legge provinciale 8 luglio 1996 n. 4, al comma 9 dell'articolo 12ter "Patti territoriali", ne definisce i contenuti e le procedure.

Il patto territoriale è l'accordo promosso da enti locali, dalla Provincia, da parti sociali, da soggetti pubblici o privati, ivi comprese società finanziarie e istituti di credito, rivolto ad attuare un programma di interventi caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale ed ecosostenibile, costituente fondamentale espressione del principio del paternariato sociale. Esso rappresenta il mezzo per attuare un complesso integrato di interventi, anche di tipo infrastrutturale, finalizzati allo sviluppo di aree territoriali delimitato a livello subprovinciale, da realizzare mediante il miglior coordinamento degli interventi nell'ambito degli strumenti normativi esistenti. Il patto rappresenta inoltre lo strumento di raccordo fra gli interventi di una pluralità di soggetti pubblici, finalizzati allo sviluppo integrato e al miglioramento della qualità e della produttività dei servizi pubblici.

Il patto territoriale prevede la possibilità di modificare gli strumenti urbanistici in vigore attraverso apposite varianti che individuano espressamente le opere realizzabili in attuazione del patto medesimo. Tali varianti cessano di avere efficacia qualora, decorsi cinque anni dalla data di approvazione delle varianti o alla scadenza stabilita dal patto territoriale, non siano state completate le opere previste dall'iniziativa pattizia

Il tavolo di concertazione tra i rappresentanti degli enti pubblici o una società mista pubblica - privata, promossa dal tavolo medesimo, individua il soggetto responsabile che, fra l'altro, provvede a verificare e garantire la coerenza delle nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto.

In conseguenza di tale possibilità, sono pervenute 17 richieste di modifica del PRG da parte di privati che di seguito si riassumono:

SCHED A	LOCALITA'	OGGETTO
1	Pietra	Realizzazione deposito attrezzi agricoli con superficie coperta di 150 mq
2	Toldi	Realizzazione deposito attrezzi agricoli con superficie coperta di 100 mq
3	Saltaria	Realizzazione deposito attrezzi agricoli con superficie coperta di 127,50 mq
4	Saltaria	Realizzazione deposito attrezzi agricoli con superficie coperta di 36 mq
5	Zaffoni	Realizzazione deposito attrezzi agricoli con superficie coperta di 50 mq
6	Zaffoni	Realizzazione deposito attrezzi agricoli con superficie coperta di 50 mq
7	Toldi	Ampliamento deposito attrezzi agricoli fino ad una superficie coperta di 27 mq

8	Noriglio	Ampliamento deposito a servizio attività artigianale di falegnameria di superficie coperta di 160 mq
9	Noriglio	Realizzazione deposito interrato a servizio attività artigianale con volume lordo di 530 mc
10	Toldi	Realizzazione di un magazzino agricolo in zona residenziale di completamento
11	Senter	Modifica della destinazione urbanistica da zona E2-“Prato” a zona E1 – “Agricola”
12	Senter	Ampliamento edificio esistente p.ed. 224/2 C.C. Noriglio per attività agrituristiche
13	Toldi	Cambio di destinazione d’uso di parte della p.ed. 830 C.C. Noriglio da struttura agricola a residenza
14	Monte Ghello	Realizzazione maneggio con relativi servizi per attività turistica
15	Zaffoni	Realizzazione azienda agricola zootecnica con abitazione, stalla, fienile, deposito mezzi agricoli, concimaia
16	Noriglio	deposito attrezzi agricoli con superficie coperta di 15 mq
17	Noriglio	Realizzazione di una struttura multiservizi per attività commerciali, piccoli laboratori artigianali, esercizi pubblici, attività di interesse collettivo, parcheggi, pertinenze

Il Responsabile del Patto ha esaminato le richieste, accogliendo quelle relative alle schede tecniche numero 8, 9, 11, 12. Ha ritenuto di ridimensionare gli interventi proposti nelle schede numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17 e non ha ritenuto coerente la proposta della scheda n. 13. La n. 10 non è stata considerata in quanto era in fase di rilascio la relativa concessione edilizia, e quindi non era necessaria la modifica dello strumento urbanistico.

Nel corso della discussione in aula l’assessore di merito comunicava che era stata accolto il parere negativo espresso dal Consiglio circoscrizionale di Noriglio sugli interventi proposti nella scheda n. 14 e, conseguentemente, il Consiglio Comunale non ha approvato la relativa modifica del PRG.

Quindi il Consiglio comunale, con deliberazione 3 agosto 2009 n. 37, adottava la Variante al Piano Regolatore Generale per il Patto Territoriale delle Valli del Leno, che prevedeva i seguenti interventi:

SCHEDA	LOCALITA’	OGGETTO
1	Pietra	Deposito attrezzi agricoli superficie coperta <= 50 mq
2	Toldi	Deposito attrezzi agricoli superficie coperta <= 50 mq
3	Saltaria	Deposito attrezzi agricoli superficie coperta <= 50 mq
4	Saltariao	Deposito attrezzi agricoli superficie coperta <= 36 mq
5	Zaffoni	Deposito attrezzi agricoli superficie coperta <= 50 mq
6	Zaffoni	Deposito attrezzi agricoli superficie coperta <= 50 mq
7	Toldi	Ampliamento deposito attrezzi agricoli superficie coperta <= 27 mq
8	Noriglio	Ampliamento deposito a servizio attività artigianale di falegnameria superficie coperta <= 160 mq

9	Noriglio	Realizzazione deposito interrato a servizio attività artigianale	volume lordo <= 530 mc
10	Toldi	Deposito attrezzi agricoli NON APPROVATO	
11	Senter	Modifica destinazione urbanistica da zona E2-“Prato” a zona E1 – “Agricola”	
12	Senter	Aumento della superficie utile lorda esistente per la quantità necessaria all'utilizzo su 2 livelli dell'intera superficie di sedime.	
13	Toldi	Cambio d'uso a destinazione residenziale NON APPROVATO	
14	Monte Ghello	Maneggio NON APPROVATO	
15	Zaffoni	Realizzazione azienda agricola zootecnica: a) stalla: sup. coperta <= 100 mq; b) fienile: sup. coperta <= 60 mq; c) concimaia ; d) accessi e sistemazioni esterne.	
16	Noriglio	deposito attrezzi agricoli	superficie coperta <= 15 mq
17	Noriglio	Realizzazione di una struttura multiservizi per attività commerciali, piccoli laboratori artigianali, esercizi pubblici, attività di interesse collettivo, parcheggi, pertinenze	

La Variante è stata depositata alla libera visione del pubblico, per trenta giorni consecutivi dal 28 agosto 2009, presso i Servizi Tecnici, previo avviso pubblicato sul bollettino ufficiale della regione n. 34/III del 28 agosto 2009 e, nella stessa data, pubblicato sul quotidiano “Adige” e sul sito internet del comune.

Con nota 17 settembre 2009 è stato richiesto il parere del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. e dell'articolo 148 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 e s.m..

La valutazione tecnica, di data 9 dicembre 2009, riporta le seguenti osservazioni a cui si propongono le relative controdeduzioni:

Osservazione	Controdeduzione
La relazione illustrativa riporta gli esiti della verifica preventiva del rischio idrogeologico, condotto secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22.09.2006. Si fa in ogni caso presente che tale analisi va condotta non solo per le varianti - come nel caso della n. 11 - che comportano un aggravamento del rischio, ma in generale va esplicitata per tutte le modifiche adottate.	Si effettua la verifica preventiva per il rischio idrogeologico per tutte le modifiche adottate.
Gli interventi relativi alle schede n. 2, 5, 6, 7, non presentano	Per maggior chiarezza, nelle Norme di Attuazione si riportano le misure

incidenza significativa se realizzati con le misure di mitigazione proposte nel punto 3.3 della Relazione d'incidenza.	di mitigazione proposte nella Relazione d'incidenza.
Si ritiene che la realizzazione dell'intervento proposto nella scheda n. 14 (stalla per cavalli, concimaia, foresteria e relativi impianti), stante l'importanza e la delicatezza delle tipologie ambientali e il tipo di utilizzazione che ne deriverebbe, provochi incidenza significativa sugli habitat individuati.	L'intervento previsto dalla scheda n. 14 non è stato approvato dal Consiglio comunale in prima adozione.
Per gli interventi previsti nelle schede n. 2, 3, 4, 5 e 7, ricomprese nella zona agricola di pregio del nuovo Piano urbanistico provinciale, si evidenzia che, considerata la valenza culturale e paesaggistica dell'area agricola delle località Toldi, Zaffoni e in generale della zona di Noriglio, la variante andrebbe corredata di precise indicazioni compositive per orientare la realizzazione dei depositi agricoli proposti sotto il profilo localizzativo (inserimento negli eventuali muri dei terrazzamenti esistenti), delle soluzioni tipologiche e dei materiali (uso della pietra calcarea locale).	Nelle Norme di Attuazione si introducono prescrizione localizzative e di uso dei materiali.
Per quanto attiene all'intervento previsto nella scheda n. 13, relativa al cambio d'uso in residenza di una struttura agricola realizzata nella zona agricola di pregio del nuovo Piano urbanistico provinciale, si esprime il parere negativo sotto il profilo della coerenza con disciplina urbanistica	L'intervento previsto dalla scheda n. 13 non è stato ritenuto coerente dal Responsabile del Patto e conseguentemente non è stato approvato dal Consiglio comunale in prima adozione.
Rispetto al deposito agricolo previsto dalla variante n. 16 si evidenzia che lo stesso non può interessare la fascia di rispetto stradale e che, nel caso lo stesso prefigurasse eventuali accessi dalla strada provinciale, dovranno essere acquisiti i necessari nulla-osta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione strade della Provincia.	La larghezza della fascia stradale della Strada Provinciale N. 2 si estende dai 10,00 ai 20,00 m in relazione all'andamento orografico del terreno e all'edificato esistente. Nel caso dell'intervento proposto dalla scheda n. 16, la larghezza della fascia di rispetto è di circa 12,00 m, estensione che si ritiene sufficiente a garantire la sicurezza della viabilità. Quindi si conferma la previsione fatta in prima adozione. La valutazione del Servizio Gestione strade della Provincia sarà a cura dei richiedenti delle relative autorizzazioni.
Sotto il profilo della coerenza con gli obiettivi di tutela del paesaggio, l'Ufficio provinciale evidenzia le seguenti problematiche: - schede 1, 3, 4: il parere positivo è subordinato alla realizzazione dei	Va anzitutto ricordato che il Patto territoriale delle Valli del Leno è finalizzato a "promuovere una fase di sviluppo sostenibile dell'area delle Valli del Leno, valorizzando e mobilitando in maniera integrata

depositi agricoli richiesti in corrispondenza della strada o del centro abitato, in modo da non punteggiare con edificazione sparsa la zona agricola; - schede 2, 5, 6, 16: si esprime parere negativo per la realizzazione di una serie di depositi agricoli (varianti 2, 5-6) sparsi nella zona agricola, peraltro ricompresa nel SIC "Monte Ghello", che interessa rispettivamente l'ambito a valle dell'abitato di Toldi, la zona a valle dell'abitato di Saltaria, il dosso posto a ovest dell'abitato di Zaffoni; analogo parere lo stesso Ufficio esprime per la variante 16, che interessa un'area posta in fregio alla S.P. n. 2 a Noriglio; - scheda 13: si esprime parere negativo per il cambio d'uso in residenza di una struttura sorta con destinazione agricola nell'ambito di un contesto di elevato pregio paesaggistico - ambientale; - scheda 15: si esprime parere negativo per la costruzione di un'azienda zootecnica nel pianoro agricolo che si estende a sud-ovest dell'abitato di Zaffoni.	tutte le risorse e le opportunità del territorio". Il fatto, quindi, di non permettere la realizzazione dei manufatti di cui trattasi contrasta con le finalità del Patto medesimo. In ogni caso, come esposto anche in precedenza, nelle Norme di Attuazione si introducono prescrizioni localizzative e di uso dei materiali in modo da prevedere nel modo più corretto possibile l'inserimento ambientale dei nuovi manufatti. Con le integrazioni proposte, si confermano quindi le previsioni fatte in prima adozione. Per la scheda n. 13 si rinvia all'osservazione e controdeduzione di seguito esposte.
--	--

Entro il termine di deposito e fino ad oggi sono pervenute dodici osservazioni, sette entro i termini di deposito e cinque fuori dei termini, che l'Amministrazione ha comunque ritenuto di esaminare. Di seguito si illustrano, proponendo le relative controdeduzioni.

Identificazione	Osservazione	Controdeduzione
1 Prosser Olimpio Scheda n. 2 Ricevuta 22.09.2009	L'istante aveva richiesto la realizzazione di un deposito agricolo di 100 mq, mentre la Variante limita l'intervento a 50 mq. Tale metratura è insufficiente per contenere tutte le attrezzature agricole del proprietario.	Osservazione parzialmente accolta. Appurato che il richiedente coltiva a vigneto una superficie considerevole per la zona di Noriglio (superiore ad un ettaro), ma tenuto in considerazione la delicatezza del luogo dal punto di vista ambientale e paesaggistico si aumenta la superficie coperta massima a 75,00 mq. e conseguentemente l'altezza massima a 3,50 m.
2 Fait Sergio	L'altezza massima di 3,00 m, misurata a metà falda, dei	Osservazione non accoglibile.

Scheda n. 5 Ricevuta 24.09.2009	depositi agricoli è insufficiente per una agevole fruizione del manufatto. L'istante propone di aumentare l'altezza ad almeno 3,50 m.	Considerata la superficie massima ammessa di 50,00 mq., nonché gli aspetti paesaggistici connessi al sito, si reputa sufficiente un'altezza massima di m. 3,00.
3 Pasquali Roberto Scheda n. 3 Ricevuta 24.09.2009	L'istante aveva richiesto la realizzazione di un deposito agricolo di 127,50 mq, mentre la Variante limita l'intervento a 50 mq. Tale metratura è insufficiente per contenere tutte le attrezzature agricolo del proprietario. Inoltre ritiene che l'altezza massima di 3,00 m, misurata a metà falda, del depositi agricolo sia insufficiente per una agevole fruizione del manufatto e richiede di aumentarla a 3,50 / 4,00 m.	Osservazione parzialmente accolta. Appurato che il richiedente coltiva a vigneto una superficie considerevole per la zona di Noriglio (superiore ad un ettaro), ma tenuto in considerazione la delicatezza del luogo dal punto di vista ambientale e paesaggistico si aumenta la superficie coperta massima a 75,00 mq. e conseguentemente l'altezza massima a 3,50 m.
4 Fait Graziano Scheda n. 6 Ricevuta 24.09.2009	L'altezza massima di 3,00 m, misurata a metà falda, del depositi agricolo è insufficiente per una agevole fruizione del manufatto. L'istante propone di aumentare l'altezza ad almeno 3,50 m.	Osservazione non accoglibile. Considerata la superficie massima ammessa di 50,00 mq., nonché gli aspetti paesaggistici connessi al sito, si reputa sufficiente un'altezza massima di m. 3,00.
5 Angeli Iris Varie Pervenuta 27.09.2009	a) Non è rispettata la normativa relativa alla Valutazione di Incidenza e a alla Valutazione Ambientale strategica; b) Non è rispettata la procedura di pubblicazione di cui al comma 3 dell'articolo 18 del D.P.P. 50/2008. c) La Valutazione di Incidenza relativa, non riporta (seppur succintamente) il parere previsto dall'Art 39 comma 1 della L.P. L.P. 11/2007.	Osservazione non accoglibile. a) La VAS si applica nell'ambito generale e interessa ogni argomento di carattere ambientale di cui uno è la Valutazione di Incidenza. Quindi, nel caso di specie, non si applica il comma 6 dell'Art. 11della LP 10/2004, ma solamente la prima parte del comma 1 dell'articolo 39 della L.P. 11/2007; b) La pubblicazione prevista dalla legge urbanistica (30 giorni) assolve ampiamente l'obbligo di cui al D.P.P. 50/2008 (15 giorni) c) L'articolo 39 recita: "la valutazione di incidenza dei piani è effettuata dall'autorità competente in via principale per l'approvazione del piano, <u>sentita</u> la struttura provinciale competente in materia di

		conservazione della natura.” La struttura ha espresso il parere con nota 22.07.2009, agli atti.
	d) Rendicontazione urbanistica e normativa della Variante “Giugno 2009”	d) Tali argomenti non interessano la Variante per i Patti Territoriali e quindi l’osservazione non risulta pertinente. Peraltro la Variante “Giugno 2000” è stata adottata prima di quella di cui trattasi e quindi non poteva trattare argomenti della medesima.
	e) SCHEDA N. 14 Incoerenza fra la Valutazione di incidenza e il parere del responsabile del Patto	e) La previsione della scheda è stata respinta dal Consiglio comunale in accogliendo il parere negativo del Consiglio di circoscrizione
	f) SCHEDA N: 15 La previsione causa un’incidenza significativa sugli Habitat interessati e quindi non avrebbe dovuto essere stata accolta.	f) Nella Variante è stata ritenuta accoglibile la richiesta, anche in forza del parere del Servizio di merito della PAT, in quanto, con il ridimensionamento apportato rispetto all’istanza e con le idonee azioni di mitigazioni prescritte nella Valutazione di incidenza, gli interventi consentiti non costituiscono pregiudizio per gli habitat presenti.
	g) SCHEDA N: 6 L’introduzione di un deposito attrezzi di 50 mq. determina un degrado ambientale procurato dal maggior traffico di mezzi meccanici, calpestio, rumore, emissioni, etc.	g) Nella Variante è stata ritenuta accoglibile la richiesta, anche in forza anche del parere del Servizio di merito della PAT, in quanto, con le idonee azioni di mitigazioni prescritte nella Valutazione di incidenza, gli interventi consentiti non costituiscono pregiudizio per gli habitat presenti.
	h) SCHEDA N: 2 Tutta la proprietà è zona antropizzata, perché un campo	h) La prescrizione intende introdurre l’obbligo che la nuova edificazione sia realizzata nell’ambito del vigneto

	vitato. Non si giustifica quindi la prescrizione di “localizzare il manufatto nell’area indicata in cartografia come area antropizzata. i) Non viene considerato l’effetto cumulativo dei singoli interventi e le autorizzazioni rilasciate in passato. Non viene considerato il passaggio dal SIC alla Zona di Conservazione Speciale. j) SCHEDE PATTO TERRITORIALE Non viene rispettato l’articolo 66 delle Norme di attuazione del vigente PRG. Incoerenza fra gli obiettivi del Patto e la conservazione naturalistica. I depositi attrezzi –se pur grandi (50 mq è un mini appartamento!) non possono individuarsi come attività di sviluppo strategico sotto il profilo economico e sociale	esistente e non in altre aree. i) Gli interventi trascorsi sono stati tutti regolarmente autorizzati dall’autorità provinciale competente. Non è stato considerato l’effetto cumulativo in quanto inesistente. Gli interventi inseriti nella Variante, infatti, sono assolutamente minimali sia in termini numerici (n. 5 su circa 147 ettari), sia in termini di consistenza degli interventi. Non è stato considerato il passaggio dal SIC alla Zona di Conservazione Speciale in quanto la progettazione non è ancora ultimata. j) Va evidenziato che le aree ricomprese nei siti di interesse comunitario non sono in edificabili. In esse sono ammessi tutti gli interventi permessi dalle destinazioni di zona del PRG purché compatibili con gli habitat codificati e in generale con le peculiari caratteristiche naturalistiche dei luoghi. Un’attenta lettura dell’articolo 66, e in particolare il 5° comma “<i>nelle aree individuate come biotopo e/o come S.I.C. è vietata qualsiasi opera che modifichi o alteri gli elementi che lo compongono, compresi i movimenti di terra e il cambio di coltura</i>” rispecchia tali affermazioni. <i>Gli elementi che lo compongono</i> sono le specifiche peculiarità da verificare con la Valutazione di incidenza. Il “Patto territoriale delle valli del Leno” si propone di promuovere una fase di sviluppo sostenibile dell’area delle valli del Leno, valorizzando e mobilitando in
--	--	--

		maniera integrata tutte le risorse e le opportunità del territorio. La strategia di sviluppo promossa tende a conservare e a preservare le potenzialità della zona anche se, talvolta, interessano attività che possono sembrare di minima importanza o portata. L'obiettivo è quello di non perdere le radici della cultura e delle attività locali. Si ritiene che presente Variante sia sicuramente attenta nell'approfondire e nel coniugare in modo sostenibile le necessità di sviluppo e la tutela dell'ambiente
6 Pasquali Carlo Scheda n. 15 Ricevuta 28.09.2009	La richiesta fatta a suo tempo è stata accolta solo parzialmente. L'istante fa presente che, per la conduzione dell'attività, che la stalla abbia una superficie di 150 mq. circa (dodici bovini adulti) oltre alla strutture di servizio. Abbisogna inoltre di un fienile di circa 150 mq, con annesso deposito per le attrezzature agricole ed un alloggio di 400 mc., nonché annessa concimaia coperta.	Osservazione parzialmente accolta. Si ammette la possibilità di realizzare: a) stalla di superficie coperta massima di 100,00 mq; b) fienile di superficie coperta massima di 60,00 mq; c) deposito per attrezzi agricoli senza aumento della superficie coperta; d) concimaia a norma di legge; e) sistemazioni esterne e realizzazione accesso carrabile. Il deposito per attrezzi agricoli deve essere conglobato in uno dei manufatti assentiti, senza occupazione di nuova superficie e quindi senza aumento di superficie coperta rispetto ai 160, 00 mq. previsti. Non è ammissibile la realizzazione dell'alloggio in quanto non coerente con il III Bando dei Patti Territoriali.
7 Giori Giorgio Scheda n. 14 Ricevuta 28.09.2009	L'istante aveva richiesto la realizzazione di un maneggio con servizi, box, concimaia, ecc. per sviluppare un'attività di turismo ippico. In prima adozione la richiesta era stata respinta accogliendo il parere negativo del Consiglio di circoscrizione.	Osservazione non accoglibile. Sia nella Relazione di incidenza che nella Valutazione di incidenza viene evidenziata la criticità dell'intervento ipotizzato. <i>L'area in questione è costituita da prati aridi, boschetti termofili e aree sassose. Essa si trova nella parte</i>

	Ora viene richiesto di rivalutare l'istanza.	sommitale del M. Ghello nei pressi della croce, ca. 450 m a ovest-nordovest dell'abitato di Zaffoni. Questa interessantissima zona è attraversata da una stradina interpoderale e da alcuni sentieri escursionistici. Si tratta di uno dei pochi ambiti del SIC che risulta ancora relativamente integro e non interessano da recenti e fortemente impattanti interventi antropici (soprattutto vigneti). La realizzazione delle opere previste e la loro fase di esercizio (es: presenza costante di cavalli e aumento della frequenza antropica) molto probabilmente provocherebbero un degrado anche delle aree circostanti molto delicate dal punto di vista naturalistico. Si ritiene quindi che in questo caso ci possa essere effetto cumulativo con altri piani e/o progetti già realizzati nel sito Non è stata prevista l'azione di mitigazione, in quanto dallo studio d'incidenza emergono talune criticità e conseguentemente il tipo d'incidenza è ritenuto pesante e può incidere sui seguenti habitat: ▪ 6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-sedion albi; ▪ 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (stupenda fioritura di orchidee); ▪ 8160* Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna. E' difficile pensare che una stalla per cavalli, una concimaia, un pozzo artesiano per la captazione
--	---	---

		<i>dell'acqua con relativi impianti di pompaggio e reti di distribuzione, un impianto fotovoltaico e un fabbricato accessorio da adibire a foresteria possano non avere in maniera congiunta un'incidenza pesante su queste delicatissime tipologie ambientali sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio.</i> Il Consiglio circoscrizionale, nella seduta del 23 luglio, aveva espresso parere negativo all'ipotesi di realizzare in località Monteghello un'attività turistico- ricreativa equestre con stalla per cavalli, concimaia, pozzo artesiano, impianto fotovoltaico e foresteria. Tali interventi, infatti, sarebbero stati in palese contrasto con le caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche della zona e il Consiglio evidenzia “...l'importanza per il territorio ed il paesaggio del mantenimento in attività di quelle azioni svolte dai privati che tramite la coltivazione dei campi, lo sfalcio dei prati e la pratica dell'allevamento portando all'abbellimento dei luoghi, evitando fenomeni di franamento dei versanti e la possibilità per la collettività di fruire dei luoghi, in particolare dell'area del Monteghello interessata dal S.I.C.” Di conseguenza, recependo questi pareri, tutti sostanzialmente negativi, il Consiglio comunale in prima adozione ha determinato di non accogliere l'istanza per preservare l'area del Monteghello da una antropizzazione che avrebbe portato alla compromissione se non alla distruzione dell'habitat. Il parere tecnico della PAT riporta: <i>“La realizzazione dell'intervento proposto n. 14 (stalla per cavalli, concimaia, foresteria e relativi impianti)</i>
--	--	---

		determinerebbe una significativa incidenza sugli habitat prioritari (0110* - 6210* 8160') presenti, sia in fase di esecuzione che di esercizio, in quanto sono tipologie ambientali intrinsecamente fragili e suscettibili di alterazioni irreversibili in caso di uso del cotico in modo difforme dagli utilizzi tradizionali. Per quanta concerne l'intervento n. 14, stante l'importanza e la delicatezza delle tipologie ambientali e il tipo di utilizzazione che ne deriverebbe, si ritiene che la sua realizzazione provochi incidenza significativa sugli habitat individuati." Pertanto si ribadiscono le conclusioni a cui si è addivenuti nella prima adozione.
8 Fam. Coop. Noriglio Scheda n. 17 Ricevuta 21.10.2009 FUORI TERMINE	Il PRG in vigore e la Variante "Giugno 2009" adottata il 3.08.2009 prevedono sull'area interessata una fascia di rispetto dalla S.P. 2 di dimensioni diverse. Viene richiesto di adeguarsi alla previsione urbanistica della Variante "Giugno 2009".	Osservazione accolta. Trattandosi di viabilità esistente confermata all'interno del centro abitato di Noriglio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della deliberazione della Giunta provinciale 890/2006, si elimina dalla cartografia 1:2000 la fascia di rispetto limitatamente all'area interessata dal centro storico come nella Variante "Giugno 2009", rimanendo la distanza minima di 5,00 m. dal ciglio stradale.
9 Angeli Iris per Comitato "I Care Monteghello" Varie Pervenuta 6.10.2009 FUORI TERMINE	L'osservazione è uguale alla n. 5	Osservazione non accoglibile. Vedi controdeduzioni all'osservazione n. 5
10 Servizio Territorio Scheda n. 17 Pervenuta 20.11.2009 FUORI TERMINE	a) Ricomprensione nella perimetrazione dell'area edificabile anche la p.f. 1834/6 C.C. Noriglio (piazza antistante la chiesa); b) diminuire l'ampiezza da 15,00 m a 5,00 m della	a) La p.f. 1834/6 C.C. Noriglio è già ricompresa nella perimetrazione dell'area edificabile; b) Vedi controdeduzioni all'osservazione n. 8.

	fascia di rispetto della S.P. 2 nella piazza antistante la chiesa.	
11 Fait Raffaelli Nicoletta Scheda n. 18 Pervenuta 11.12.2009 FUORI TERMINE	Realizzazione di un deposito per attrezzature agricole di superficie coperta massima di 30,00 mq. sulla p.f. 267 in C.C. Noriglio.	Osservazione accolta.
12 Michelini Renzo Scheda n. 19 Pervenuta 29.01.2010 FUORI TERMINE	Ampliamento del deposito per attrezzi agricoli esistente costituito dalla p.ed. 834 C.C. Noriglio fino ad una superficie coperta massima di 50,00 mq.	Osservazione accolta.

Il responsabile del patto, prof. Geremia Gios, ha esaminato il parere del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della PAT nonché le osservazioni pervenute ed ha ritenuto coerenti con il III Bando dei Patti Territoriali le osservazioni n. 1, 3, 6, 11, 12 così come sopra controdedotte.

La commissione urbanistica, territorio e ambiente, ha espresso parere nella seduta di data 2.02.2010.

La presente Variante non contiene modifiche di destinazione di beni gravati da uso civico, per i quali si renda necessario l'avvio della procedura di cui all'articolo 14 della legge provinciale 24 giugno 2005, n. 6.

In relazione al parere tecnico del Servizio Urbanistica della PAT, delle osservazioni accolte e di alcuni errori materiali riscontrati negli elaborati di prima adozione, sono state modificate le tavole, la Relazione illustrativa e le Norme di attuazione.

Quindi il Consiglio comunale, con deliberazione 23 febbraio 2010 n. 8, approvava in seconda adozione la Variante al Piano Regolatore Generale per il Patto Territoriale delle Valli del Leno, che prevedeva i seguenti elaborati:

- relazione illustrativa - seconda adozione;
- relazione integrativa alla seconda adozione;
- norme di attuazione - seconda adozione;
- tavola di inquadramento in scala 1:5000
- estratto della tavola n. 10 del PRG in scala 1:2000;
- estratto della tavola n. 15 del PRG in scala 1:2000

Allegati

- relazioni di incidenza;
- valutazioni di incidenza.

La variante approvata in seconda adozione è stata depositata alla libera visione del pubblico, per trenta giorni consecutivi dal 12 marzo 2010, presso i Servizi tecnici, previo avviso pubblicato sul bollettino ufficiale della regione n. 11/III del 12 marzo 2010 e, nella stessa data, pubblicato sul quotidiano “l'Adige” e sul sito internet del comune. Ai sensi del disposto del 5° comma dell’articolo 31 della L.P. 4.03.2008 n. 1 e s.m., la possibilità di presentare osservazioni è stata limitata alle parti oggetto di modifica rispetto agli elaborati approvati in prima adozione.

Con nota 1 marzo 2010 è stato richiesto il parere del servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 41 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. e dell’articolo 148 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m..

La valutazione tecnica, di data 13 agosto 2010, riporta le seguenti osservazioni a cui si propongono le relative controdeduzioni:

PARERE SERVIZIO URBANISTICA PAT	CONTRODEDUZIONI
La variante adottata è stata integrata della verifica preventiva del rischio idrogeologico; il documento, contenuto nella relazione illustrativa della variante, non evidenzia elementi. del rischio idrogeologico. Si segnala tuttavia che tale comparazione va rivista, considerato che la descrizione della pericolosità corrisponde con quella riportata nelle specifiche schede di variante.	Si provvede a riportare sulle singole schede la verifica preventiva del rischio idrogeologico.
Per le varianti nn. 2, 3, 4, 5 e 7, ricadenti in area agricola di pregio, sarà necessario acquisire il parere del Comitato per gli interventi nelle aree agricole di cui all'art. 62, comma 9, della I.p. n. 1/2008, al quale spetta esprimersi anche dal punto vista della congruità dell'intervento in rapporto all'attività agricola effettivamente svolta." Si aggiunge che analoga considerazione vale anche per le modifiche nn. 15, 18-19 in quanto relativa a interventi nelle aree agricole di pregio del nuovo PUP.	Per gli interventi previsti nelle schede numero 2, 3, 4, 5, 7, 15, 18, 19, nelle Norme di Attuazione viene riportato <i>“la previsione edificatoria è subordinata al parere del Comitato per gli interventi nelle aree agricole di cui all'art. 62, comma 9, della I.p. n. 1/2008, al quale spetta esprimersi anche dal punto vista della congruità dell'intervento in rapporto all'attività agricola effettivamente svolta”</i> .
Nel merito della variante n. 15 si prende atto, dalla verifica condotta dal Dipartimento Agricoltura e alimentazione della Provincia, che la previsione interessa un piccolo allevamento zootecnico esistente nell'abitato di Noriglio e che quindi richiede necessariamente una diversa localizzazione. Considerato tuttavia il parere negativo dell'Ufficio Tutela del Paesaggio, si richiede un ulteriore	Verso la fine degli anni '80 era stata realizzata una stalla per ricovero di alcuni animali e una concimaia nella frazione di Campolongo di Noriglio. Fin dall'inizio la struttura ha creato problemi igienico-sanitari tanto sono stati eseguiti svariati sopralluoghi sia da parte dei Vigili Urbani che da parte dell'Autorità Sanitaria e dell'Ufficiale Veterinario. Sono state emesse diverse ordinanze per risolvere la problematica, che,

approfondimento sotto il profilo insediativo e tipologico-formale.

sostanzialmente, sono sempre state disattese.

Finalmente la situazione si sblocca nel 2008, quando il proprietario ottiene il nulla osta da parte dell'allora Servizio Parchi e Conservazione della Natura, essendo l'area interessata ricompresa nel SIC del Monte Ghello, per realizzare una recinzione per il ricovero degli animali. Il 26.08.2008 presenta una DIA e alla fine dello stesso anno gli animali vengono trasferiti nel sito.

Il 18.11.2008 l'interessato fa richiesta al soggetto responsabile del Patto Territoriale delle Valli del Leno di realizzare in quel luogo una nuova stalla con relativi servizi. La sua istanza è stata parzialmente accolta e quindi è stata considerata nell'ambito della presente variante urbanistica (scheda n. 15).

Per quanto attiene al profilo insediativo e tipologico-formale dei nuovi manufatti, si integrano le norme di attuazione relative alla scheda n. 15 come segue:

La costruzione dovrà essere realizzata in un unico volume a pianta rettangolare con disegno semplice e regolare.

La struttura dovrà essere realizzata in pietra locale a vista o in legno, oppure in muratura tradizionale con rivestimento in legno o in pietra locale a vista. Il tetto dovrà essere a doppia falda inclinata con copertura in cotto. Nel limite della superficie coperta massima è ammessa la realizzazione di tettoie aperte.

Il manufatto dovrà essere collocato a ridosso dei muretti di confine ad ovest e interessare prevalentemente la p.f. 1033/2, in modo da essere il più possibile defilato dalla vista da valle e lontano dal centro abitato.

Si modifica la norma di attuazione relativa alla scheda 15.

Entro il termine di deposito e fino ad oggi sono pervenute tre osservazioni, una entro i termini di deposito e due fuori dei termini, che l'Amministrazione ha comunque ritenuto di esaminare. Di seguito si illustrano, proponendo le relative controdeduzioni.

	OSSERVAZIONI	CONTRODEDUZIONI
--	--------------	-----------------

	Scheda tecnica n. 2.	La richiesta relativa all'osservazione n. 3 (scheda tecnica n. 2) ha ottenuto il benestare del Servizio Conservazione della Natura e del Responsabile del Patto (vedasi pareri allegati alla Relazione Illustrativa). Il parere negativo dell'Ufficio provinciale per la tutela del paesaggio è stato controdedotto in sede di seconda adozione confermando le previsioni fatte in prima adozione (vedasi controdeduzioni al parere PAT 9.12.2009). Nel parere del Servizio Urbanistica del 13.08.2010 vengono accolte le controdeduzioni del Comune in quanto nulla si dice in proposito. Nelle Norme di Attuazione della Variante si definiscono l'allocazione e l'uso dei materiali al fine di posizionare il manufatto il più defilato possibile dai con visivi da valle e proporre un profilo tipologico-formale consoni all'intorno. La legge provinciale 8 luglio 1996 n. 4, al comma 9 dell'articolo 12ter "Patti territoriali", prevede la possibilità di modificare gli strumenti urbanistici in vigore attraverso apposite varianti che individuano espressamente le opere realizzabili in attuazione del patto medesimo.
	Scheda tecnica n. 15.	Per il parere negativo dell'Ufficio provinciale per la tutela del paesaggio si veda quanto al punto precedente. La richiesta relativa all'osservazione ha ottenuto il benestare del Servizio Conservazione della Natura e del Responsabile del Patto (vedasi pareri allegati alla Relazione Illustrativa). La costruzione dell'abitazione non è prevista. Si ribadisce che trattasi di una variante in deroga.
	Considerazioni generali.	La presente variante ha ottenuto tutti i pareri favorevoli necessari.
Crollo Valentina	Mantenere la destinazione a "prato" della p.ed. 811e	Osservazione non accolta.

Noriglio (ricevuta 17.12.2010)	della p.f. 1299 C.C. Noriglio	L'osservazione non è ammissibile in quanto la presente variante non interviene sulle realtà di cui trattasi.
-----------------------------------	-------------------------------	--

Quindi vengono introdotte le modifiche a seguito del parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e dell'osservazione accolta.

La Variante Variante al Piano Regolatore Generale per il Patto Territoriale delle Valli del Leno, redatta dal Progetto di variante del PRG, da adottarsi da parte del Consiglio comunale in via definitiva, è costituita dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa – adozione definitiva;
- relazione integrativa all'adozione definitiva;
- norme di attuazione – adozione definitiva;
- tavola di inquadramento in scala 1:5000
- estratto della tavola n. 10 del PRG in scala 1:2000 (schede n. 8 e n. 16);
- estratto della tavola n. 15 del PRG in scala 1:2000 (scheda n. 11).

Allegati

- relazione di incidenza relativa alla prima adozione;
- valutazioni di incidenza relativa alla prima adozione;
- relazione di incidenza scheda n. 19 relativa alla seconda adozione;
- valutazione di incidenza scheda n. 19 relativa alla seconda adozione.

La Commissione urbanistica e territorio ha esaminato gli atti nelle sedute del 29.11.2010 e 20.12.2010, esprimendo parere favorevole.

La presente variante non contiene modifiche di destinazione di beni gravati da uso civico, per i quali si renda necessario l'avvio della procedura di cui all'articolo 14 della legge provinciale 24 giugno 2005, n. 6.